

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

predisposta per conto dei soci richiedenti l'assemblea degli azionisti di risparmio di categoria A.

Si premette che l'odg della convocata assemblea non corrisponde a quello contenuto nella richiesta dei soci di risparmio, detenenti oltre l'uno per cento del capitale di categoria A e per conto dei quali viene redatta la presente relazione.

In particolare i soci proponevano di assumere decisioni su quattro distinti argomenti, che si trovano ora implicitamente affrontati nei due punti sottoposti all'attenzione dei soci tutti da parte del CdA.

Qui di seguito la relazione prevista dall'art.125-ter,3 .

Punto 1)

In contemporanea con la convocazione, la società ha predisposto un documento illustrativo dei diritti degli azionisti di risparmio ad oggi, ovvero post aumento di capitale, al quale si rinvia e che lo scrivente invita i soci ad assumere come constatazione di fatti non contestati dalla società'.

Il rappresentante comune avv. Trevisan ha successivamente richiesto la convocazione (senza esercitare direttamente i poteri di cui all'art. 146 TUF) di altra assemblea, o integrazione di questa, con un articolato ordine del giorno ed, inoltre, ha redatto un lungo documento matematico-finanziario esplicativo (a suo dire) delle conseguenze dell'applicazione dello statuto in caso di distribuzione di dividendi.

L'esame dei due documenti dimostra che l'operazione di aumento di capitale, preceduta dall'accorpamento azionario, ha determinato la concreta lesione dei diritti degli azionisti di categoria A ed il danno prospettico, in quanto agli stessi verrebbe negato, al momento della distribuzione dell'utile aziendale, la percezione della quota prevista dallo statuto ante aumento di capitale.

Ovviamente, restano da accertare e valutare la natura del danno subito, i soggetti legittimati – rappresentante comune e/o soci uti singuli – e le eventuali responsabilità, ovvero i beneficiari dell'operazione, nonché la quantificazione del danno e lo strumento giuridico più idoneo al suo ristoro.

L'assemblea dovrà quindi deliberare in merito alle iniziative da assumere per avere piena conoscenza dei diritti e delle modalità di tutela da adottare; su tali aspetti nessuna attività è stata svolta dal rappresentante attuale, non risulta idonea e sufficiente quella svolta dal precedente, né la società ha concretamente messo in condizione i soci, che avevano contestato l'operazione, di avere contezza della situazione.

L'assemblea dovrà inoltre sollecitare allo stesso rappresentante ed al CdA la convocazione immediata delle assemblee speciali già richieste, qualora la stessa non sia ancora avvenuta alla data di svolgimento, al fine di assumere le ulteriori formali deliberazioni, necessarie.

Si invitano i soci a proporre deliberazioni in tal senso, vincolanti per il rappresentante comune.

Punto 2a (Fusione) L'ipotesi di fusione anche della società Milano, per come descritta nei documenti pubblicati, consolida gli effetti lesivi della precedente operazione di aumento di capitale (non approvata dalla categoria) e determina una ulteriore lesione specifica, laddove prevede che vengano emesse, a servizio del concambio, ulteriori azioni di categoria B, che godono ad oggi di diritti aggiuntivi rispetto a quelli delle azioni di categoria A (i.e. ulteriore dividendo privilegiato di 5,2% superiore a quello delle ordinarie).

La categoria, non essendo stata chiamata ad approvare il progetto di fusione, anche se risulta lesivo degli interessi della categoria, non può votare in tal senso e pertanto si invita l'assemblea a sollecitare gli amministratori, e l'autorità di vigilanza per quanto di competenza, a modificare il progetto di fusione in maniera da poter ottenere in seguito l'approvazione della categoria.

Punto 2b (Frazionamento)

In applicazione del principio di buona fede contrattuale (relativamente al contratto sociale), al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso, i soci potranno considerare l'opportunità di valutare una ipotesi di accordo basato sul frazionamento delle azioni di categoria A, in maniera da sterilizzare gli effetti della delibera (illegittima) a suo tempo assunta senza l'approvazione della categoria.

Si propone pertanto di assumere la seguente delibera, che potrà successivamente essere adottata e fatta propria dall'assemblea straordinaria.

“ L'assemblea speciale degli azionisti risparmio di categoria A approva l'assegnazione, previo annullamento, per ogni azione di categoria A di numero 177 nuove azioni di risparmio, con i diritti previsti per le azioni di categoria B, ad eccezione del diritto al cumulo relativo agli anni 2010 e 2011, che viene mantenuto proporzionalmente, ed al diritto di prelazione nella distribuzione dell'utile.

Sara' cura dell'assemblea straordinaria determinare le modalita' per l'arrotondamento frazionario, al fine di non alterare il valore del capitale complessivamente rappresentato”.

Il valore 1 a 177 deriva dal rapporto esistente fra il capitale originariamente (ante eliminazione valore nominale) rappresentato da una azione di categoria A - 100 euro – ed il valore di parita' contabile di una azione di categoria B -0,565 euro – .

La soluzione proposta non determina costi aggiuntivi per la societa' ne' altera i dati economico patrimoniali della stessa, anche ai fini dei rapporti di concambio eventualmente determinati.

La stessa consentirebbe, successivamente all'assegnazione dei dividendi cumulati, di effettuare l'accorpamento delle due categorie – previa approvazione da parte delle rispettive assemblee - con una conseguente semplificazione della struttura azionaria.

Si ricorda la possibilita' di inviare domande alla societa' entro la data dell'assemblea; si invita a trasmettere le stesse allo scrivente per conoscenza .

Milano 21/02/2012

prof. Gianfranco d'Atri

Per una completa valutazione delle tematiche affrontate dall'assemblea si rinvia al sito fondiaria.azionisti.org

Per ottenere ulteriori informazioni o trasmettere notizie utili, scrivere a fondiaria@azionisti.org